



Edizione di venerdì 21 Novembre 2025

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le “mere pretese” e i diritti di credito ancora incerti o illiquidi della società estinta passano agli ex soci. La relativa omessa indicazione nel bilancio di liquidazione non equivale a rinuncia: Cass., SS.UU., n. 19750/2025

di **Cosimo Zuccaro, Elisa Famà, Stefano Muraro**

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

Aspetti contabili della vendita con riservato dominio

di **Viviana Grippo**

IMPOSTE SUL REDDITO

Arriva il credito per gli investimenti in agricoltura e scompare quello per la ZES

di **Luigi Scappini**

AGEVOLAZIONI

Valorizzare la sostenibilità ambientale: il secondo bando "Made Green in Italy"

di **Giovanna Greco**

CRISI D'IMPRESA

La segnalazione della crisi: obblighi per sindaci e revisori

di **Stefano Pizzutelli**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le “mere pretese” e i diritti di credito ancora incerti o illiquidi della società estinta passano agli ex soci. La relativa omessa indicazione nel bilancio di liquidazione non equivale a rinuncia: Cass., SS.UU., n. 19750/2025

di **Cosimo Zuccaro, Elisa Famà, Stefano Muraro**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**LA RIVISTA DELLE
OPERAZIONI STRAORDINARIE**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora

Le Sezioni Unite intervengono nuovamente sul non sopito tema degli effetti della cancellazione della società dal Registro Imprese e, pacifico oramai il fenomeno successorio che l'estinzione della società genera in capo agli ex soci, dirimono il conflitto concernente il perimetro delle posizioni che per effetto dell'estinzione della società si trasmettono de iure agli ex soci, enunciando il seguente Principio di diritto: «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinuncia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito».

Questo il Principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sent. n. 19750, depositata il 16 luglio 2025, a seguito dell'ord. interlocutoria n. 16477, depositata il 13 giugno 2024.

Nel presente contributo, gli scriventi hanno commentato la suindicata sentenza esponendo, preliminarmente, una sintesi degli orientamenti di legittimità in seno alla Suprema Corte ed evidenziando sia le motivazioni della decisione resa dalle SS.UU., sia alcune sintetiche considerazioni anche relative alle norme che regolano la redazione del bilancio di liquidazione e ai relativi Principi contabili applicabili.

Premessa: la cancellazione di una società di capitali dal Registro Imprese

La cancellazione di una società di capitali dal Registro Imprese – che nella previgente disciplina si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici a esso facenti capo fossero stati definiti – è oggi da considerare senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo, destinato a operare in coincidenza con la cancellazione.

In proposito, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate a essere variamente temperate con quelle degli eredi. Quando il debitore è un ente collettivo non c'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo a un fenomeno di tipo successorio, che coinvolge i soci e che è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale viene a determinarsi un analogo meccanismo successorio.

La fattispecie affrontata dalle SS.UU. n. 19750/2025

La società (Gamma S.r.l.), intestataria di un conto corrente presso un istituto di credito e i soci^[1] (CG, GA. A.BU e AB), in qualità di fideiussori della correntista, convenne in giudizio la banca^[2] innanzi al Tribunale di Napoli per chiedere l'accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi sul c/c con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate a tale titolo.

Con sent. 28 aprile 2017, il Tribunale di Napoli dichiarò la cessata materia del contendere in ordine alle domande presentata dalla società (Gamma S.r.l.), rilevando che la stessa era stata cancellata dal Registro Imprese e ritenendo che in tal modo essa avesse implicitamente rinunciato alla pretesa azionata.

La società (Gamma S.r.l. in liquidazione) propose impugnazione avverso la suindicata sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che venne dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Napoli che – da quanto si desume dai fatti di causa riportati nella sent. n. 19750/2025, Cass., SS.UU., qui in commento – con sentenza 30 settembre 2020 invece accolse parzialmente il gravame proposto da G.C., in qualità di unico socio di Gamma S.r.l. condannando la banca alla refusione di 456.746,48 euro oltre interessi legali dalla data della domanda, e dichiarando invece assorbita la domanda proposta dai fideiussori.

In proposito, per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che la Corte d'Appello di Napoli: *«ha escluso che la cancellazione [dal Registro delle Imprese, n.d.A.] avesse comportato l'implicita rinuncia al credito azionato, osservando che a tal fine è necessaria la comunicazione da parte del creditore della volontà di rimettere il debito, anche attraverso un comportamento univoco assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto, e la mancata dichiarazione da*

parte del debitore di non volerne profittare. Ha aggiunto che, in mancanza di una norma che preveda, in caso di cancellazione intervenuta in corso di causa, la rinuncia al credito, i diritti vantati dalla società estinta, non riportati nel bilancio finale di liquidazione, transitano nella titolarità dei soci, ed ha concluso pertanto che nei diritti della Gamma era subentrato, per successione, il socio unico G.C.»[\[3\]](#).

Avverso tale sentenza propose ricorso per Cassazione la banca e con controricorso resistette G.C., in proprio e in qualità di socio unico della società (Gamma S.r.l.).

Con ord. interlocutoria n. 16477, depositata il 13 giugno 2024, la I Sez. civ., ha rimesso gli atti alla Prima Presidente, che ne ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della risoluzione del contrasto di giurisprudenza determinatosi in ordine alla: *«configurabilità di una tacita rinuncia ai crediti della società non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione della società, in pendenza del giudizio volto a farli accertare»*.

Sintesi degli orientamenti giurisprudenziali in seno alla Corte di Cassazione.

L'ordinanza interlocutoria suindicata richiama innanzitutto le 2 pronunce delle Sezioni Unite con cui, in riferimento alla disciplina introdotta dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003, fu enunciato il seguente principio di diritto: *«Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:*

a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato» (cfr. Cass., SS.UU., n. 6070 e 6071/2013).

A tali pronunce ne seguirono altre conformi, le quali ribadirono: *«l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che il fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempite, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, non si estende alle mere pretese, benché azionate in giudizio, né ai diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale*

non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere» (cfr. Cass., Sez. I, n. 25974/2015, nel medesimo senso, v. Cass., Sez. I, n. 23269/2016).

Nell'ambito di tale indirizzo, la Prima Sezione Civile rileva che alcune pronunce hanno ravvisato nell'inerzia del liquidatore un elemento idoneo a fondare una presunzione qualificata di rinuncia alle predette pretese, ancorché relative a crediti incerti e illiquidi: *«Ponendosi in linea di continuità con l'orientamento giurisprudenziale su richiamato, si deve allora affermare che la società che, parte attrice in un giudizio risarcitorio, volontariamente si cancelli dal Registro delle Imprese, in pendenza di giudizio, quando l'accertamento giudiziale non sia concluso, si presume che abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancora incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società» (cfr. Cass. n. 15782/2016).*

Tale assunto (cfr. Cass. n. 15782/2016) non è stato integralmente condiviso dalla giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che: *«in tema di cancellazione volontaria, l'estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare» (cfr. Cass., Sez. I, n. 9464/2020)[4].*

Peraltro, in tema di cancellazione di ufficio, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, c.c., è stato statuito che: *«l'estinzione della società dal Registro delle Imprese **non** consente di ritenere automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante da un'azione promossa ai sensi dell'art. 2476 c.c.), poiché la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, **salvo** la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore» (cfr. Cass., Sez. VI, n. 30075/2020)[5].*

Tuttavia, alcune pronunce più recenti hanno ribadito la tesi secondo cui: *«l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci **esclusivamente** le obbligazioni ancora inadempite ed i beni o **i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi** necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex-soci non sono legittimati a farli valere in giudizio» (cfr. Cass., Sez. II, n. 24246/2023; Cass., Sez. III, n. 11411/2024).*

Le argomentazioni delle SS.UU. n. 19750/2025

Le Sezioni Unite nella sent. n. 19750/2025, per la risoluzione del contrasto, ribadiscono un punto fermo e delimitano il campo di indagine.

Il punto fermo, comune ai vari orientamenti, è quello rappresentato dal fatto che la cancellazione della società determina un fenomeno successorio, dalla società estinta agli ex soci. Pertanto, l'estinzione della società non comporta l'automatica estinzione dei propri crediti che si trasferiscono agli ex soci.

La delimitazione del campo di indagine è operata in punto di prova. In particolare, le Sezioni Unite muovono dal riconoscimento che le contrastanti ricostruzioni della giurisprudenza di legittimità siano accomunate dal rifiuto dell'automatismo insito nel meccanismo – che inserisce una presunzione *juris et de jure* – in virtù del quale, per le mere pretese e per i crediti incerti o illiquidi, il mancato inserimento nel bilancio di liquidazione significherebbe estinzione, perché di per sé sufficiente a escluderne la trasmissione ai soci, implicando una rinuncia al relativo diritto. Le Sezioni Unite fanno ulteriore sintesi nell'evidenziare che la differenza tra i 2 orientamenti si gioca sul fatto che mentre per il primo la regola è che il diritto si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l'estinzione costituisce un'eccezione, che dev'essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere (*i.e.* la controparte dell'ex socio), secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, per il secondo la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile non la (definitiva) estinzione del diritto ma una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'ex socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.

Le obiezioni addotte dalle Sezioni Unite per contrastare tale ultimo indirizzo sono diverse.

Anzitutto, le Sezioni Unite evidenziano le incertezze applicative relative all'individuazione di quali sarebbero i diritti suscettibili di tal estinzione, conseguenti all'indeterminatezza della distinzione tra i diritti veri e propri e le "mere pretese" o i "diritti litigiosi o illiquidi" o altre simili categorie emergenti dalla terminologia adottata caso per caso.

In secondo luogo, le Sezioni Unite evidenziano la difficoltà d'individuare le modalità con cui le "mere pretese" dovrebbero essere iscritte in bilancio al fine di evitarne l'estinzione e di garantirne la trasmissione ai soci, scongiurandone dunque la presunzione di estinzione. Ma come evidenziano le Sezioni Unite: *«Trattandosi di «attività potenziali», cioè di attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza è destinata ad essere confermata soltanto all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo della società (OIC n. 31, par. 11), le stesse non possono essere rilevate in bilancio, in ossequio al principio della prudenza, in quanto, anche se probabili, possono comportare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati (OIC n. 31, par. 48)»* (cfr. Cass., SS.UU., n. 19750/2025).

Si è inoltre evidenziata la difficoltà a ricondurre l'omissione in bilancio alla disciplina civilistica della rinuncia al credito, che richiede una manifestazione di volontà (o un comportamento univocamente rivolto a tale effetto) specificamente portata a conoscenza del singolo destinatario^[6].

Si è infine rimarcato che ricollegare più o meno automaticamente (benché con presunzione "solo" semplice) alla mancata iscrizione in bilancio l'estinzione del credito significa esporre a pregiudizio i creditori sociali, i quali, pur vedendo ridotto il valore patrimoniale complessivamente destinato alla soddisfazione dei loro crediti, in misura pari al valore della pretesa o del credito incerto o illiquido, non hanno alcun mezzo di tutela a fronte della cancellazione della società, né dispongono: *«di strumenti di conoscenza in ordine all'esistenza ed all'incasso da parte degli ex-soci, che consentano loro di coltivare le sopravvenienze attive nei confronti dei terzi ed ottenere da questi ultimi o dagli ex-soci i relativi pagamenti»* (cfr. Cass., SS.UU., n. 19750/2025).

Sulla scorta di queste considerazioni le Sezioni Unite sono giunte all'emanazione del principio sopra esposto, dichiarando la successione degli ex soci anche nelle posizioni della società estinta indicate come "mere pretese", indipendentemente dalla relativa inclusione nel bilancio di liquidazione e senza attribuire un significato all'omessa indicazione delle stesse in bilancio (peraltro a dir poco difficilmente percorribile in base alle norme che regolano la redazione del bilancio e ai Principi contabili applicabili).

Le norme che regolano la redazione del bilancio di liquidazione e ai relativi Principi contabili applicabili

Sul punto si evidenzia altresì che la circostanza secondo cui l'estinzione di una società, conseguente alla cancellazione dal Registro Imprese, non comporti anche l'estinzione dei suoi crediti non iscritti nel "bilancio finale di liquidazione", così come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione oggetto del presente contributo, può essere letto anche come conseguenza delle finalità del "bilancio finale di liquidazione".

In relazione a ciò, preliminarmente, si fa presente che sostanzialmente i primi 2 commi dell'art. 2492, c.c., prevedono che:

- a) compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione dove deve essere indicata la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell'attivo;
- b) il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Il comma 1 dell'art. 2495, c.c., statuisce altresì che *«approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese [...]»*. mentre

l'ultimo comma, dello stesso articolo, afferma che: «[...] ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [...]».

Come correttamente prescrive il vigente Principio contabile OIC 5: «[...] si tratta in sostanza della fase terminale della procedura di liquidazione, che compete ai liquidatori allorquando si è completata la monetizzazione dell'intero patrimonio aziendale e si sono estinti i debiti della società [...]».

Nello stesso Principio si ammette comunque che sia possibile riscontrare situazione in cui non tutti gli "asset" sociali siano monetizzati, in particolare viene espressamente previsto che: «[...] l'articolazione dello stato patrimoniale assumerà forma ancor più complessa nel momento in cui alla conclusione del processo liquidatorio sussistessero ancora elementi patrimoniali attivi non realizzati. Tale situazione si può verificare per la presenza di apposita previsione statutaria o di specifica delibera assembleare in base alla quale, al posto dei (o in aggiunta ai) fondi liquidi, sia stabilita l'assegnazione in natura di beni immobili o mobili, o ancora di crediti. In presenza di tali situazioni, ricorrenti nei casi di compagini sociali ristrette e concordi nell'evitare possibili allungamenti dei tempi di liquidazione, ovvero realizzi poco convenienti di determinati beni è chiaro che si pone un delicato problema valutativo che richiederà particolare attenzione da parte dei liquidatori. In proposito, è evidente come tanto per ragioni di uniformità con le logiche valutative della fase di liquidazione vera e propria, quanto al fine di evitare disparità di trattamento tra i soci, il valore corrente di realizzo per stralcio costituisca l'unico criterio a cui far ricorso, nelle relative configurazioni di valore di mercato per i beni mobili ed immobili e di valore di realizzo per i crediti (valore di realizzo)».

Posto quanto sopra, il vigente Principio contabile OIC 5 fa discendere che il "bilancio finale di liquidazione" ha: «[...] una duplice funzione informativa, dimostrativa e di rendicontazione, principalmente rivolta ai soci, in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni gestionali di liquidazione ed ai relativi risultati, in base ai quali operare la determinazione delle quote di riparto del netto residuo [...]».

Dal quadro sopra descritto sembra trasparire che le finalità del "bilancio finale di liquidazione" siano:

? essenzialmente "organiche" alla società e ai suoi soci;

? necessarie per stabilire la eventuale responsabilità dei soci e dei liquidatori e per la procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Al contrario, non vi è evidenza che il "bilancio finale di liquidazione" possa inferire sulle c.d. sopravvenienze attive per le quali si determina un acquisto in comunione tra i soci dei relativi diritti.

Brevi considerazioni conclusive

La pronuncia delle Sezioni Unite aggiunge un importante tassello chiarificatore nella disciplina degli effetti della cancellazione della società dal Registro Imprese. Acclarato l'oramai pacifico fenomeno successorio che consegue all'estinzione della società con la cancellazione dal Registro Imprese, l'indagine ha, nel tempo, fatto *focus* sul perimetro del fenomeno successorio, dapprima facendosi guidare da quel che risultava *per tabulas* dal bilancio di liquidazione e giungendo infine a dare preminenza a quel che risulta dalla dinamica delle relazioni giuridiche che il soggetto estinto aveva instaurato, senza affidare efficacia presuntiva (sia pur semplice) a quel che risulta rappresentato nel bilancio di liquidazione.

La pronuncia in commento muove da un piano in cui si fa ordine, ad avviso di chi scrive, tra "istituti civilistici", quali quello successorio, quello della remissione del debito e quelli concernenti le prove e la ripartizione dell'onere della prova, e "istituti meramente contabili" che governano la redazione del bilancio di liquidazione. E così facendo le posizioni giuridiche facenti capo alla società estinta passano agli ex soci e passano anche le "mere pretese" ("successione a titolo universale") e chi vuole contestarne l'estinzione o la modifica deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (secondo la regola della ripartizione dell'onere della prova, art. 2697, c.c.); e se il fatto estintivo a base dell'eccezione è la rinuncia a un credito affermato, la parte che vuole far valere tale estinzione deve allegare e provare «*la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria*»^[1] (quali presupposti per la remissione del debito, art. 1236, c.c.).

Di presunto e automatico non resta nulla.

^[1] Sembrerebbe desumersi che detti soggetti siano identificabili come soci della società, per quanto a pag. 1 della sentenza in commento detto aspetto non emerga chiaramente.

^[2] Alfa Italy S.p.A., in qualità di procuratrice speciale di Beta S.p.A., succeduta a banca Delta a seguito di fusione.

^[3] Cfr. Cass., SS.UU., n. 19750/2025.

^[4] «2.2.7. – *Conclusioni. In definitiva, l'estinzione della società nel corso del primo grado del giudizio non può essere automaticamente ritenuta causa di estinzione per rinuncia della pretesa in esso azionata: una tale affermazione, per la sua perentoria absolutezza, non può essere condivisa.*

Non coglie dunque nel segno la tesi che pretende di desumere sic et simpliciter la remissione del debito da ripetizione di indebito dal fatto che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese in corso di causa: con conseguente rigetto anche del secondo motivo» (cfr. Cass. n. 9464/2020).

[5] «– che questa Corte ha evidenziato – per la fattispecie della cancellazione volontaria dal registro delle imprese – come, ferma l'estinzione a norma dell'art. 2495 c.c., il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, non può ritenersi automaticamente rinunciato, dal momento che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, mentre la non sopravvivenza delle “mere pretese” è l'eccezione: onde l'esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., va allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere in tutti i presupposti della fattispecie, ossia la volontà remissoria, la manifestazione inequivoca di tale volontà e la destinazione della dichiarazione allo specifico creditore (ancora Cass. 22 maggio 2020, n. 9464)» (cfr. Cass. n. 30075/2020).

[6] Si veda Cass. civ., Sez. I, sent. (data ud. 7 gennaio 2020) n. 9464/2020, per una dettagliata disamina delle argomentazioni della questione della non configurabilità della remissione del debito nella omissione di bilancio.

[7] Cass., SS.UU., n. 19750/2025.

Si segnala che l'articolo è tratto da [“La rivista delle operazioni straordinarie”](#).

Aspetti contabili della vendita con riservato dominio

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

Contratti d'impresa: aspetti giuridici, ricadute fiscali e accertative

Scopri di più

In una **FAQ** datata **21 febbraio 2025** veniva domandato se il **contratto di vendita con patto di riservato dominio** con **durata superiore ai 5 anni** permetta di **usufruire del credito d'imposta "Transizione 5.0"**.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata positiva e l'amministrazione ha chiarito sul tema che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione, **l'imputazione degli investimenti** segue le **regole generali della competenza** previste dall'[art. 109, commi 1 e 2, TUIR](#), secondo il quale le **spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute**, per i beni mobili, alla **data della consegna o spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, alla **data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Ma cos'è la vendita con riservato dominio e come si rileva contabilmente?

Gli [artt. 1523 ss., c.c.](#), disciplinano la **vendita con patto di riservato dominio**. Si tratta di un contratto di **vendita a rate con riserva di proprietà**, con il quale il compratore acquista la proprietà del bene solo con il **pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito**; tuttavia, egli assume da subito la disponibilità del bene e i rischi legati alla compravendita.

L'accordo tra le parti deve essere manifestato esplicitamente, in quanto **non è sufficiente che le stesse abbiano semplicemente rateizzato il prezzo**.

L'[art. 1525, c.c.](#), prevede che, anche in caso di patto contrario, il **mancato pagamento di una sola rata**, che **non superi l'ottava parte del prezzo**, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore **conserva il beneficio del termine** relativamente alle **rate successive**. L'[art. 1526, c.c.](#), invece, specifica che **se la risoluzione del contratto** ha luogo per l'inadempimento del compratore, il **venditore deve restituire le rate riscosse**, salvo il **diritto a un equo compenso** per l'uso della cosa, oltre al **risarcimento del danno**. Nel caso in cui **le rate pagate restino acquisite al venditore**, queste **rappresenteranno per lo stesso una indennità**.

Ratio della fattispecie contrattuale è la volontà del Legislatore di **garantire il venditore** che ha

consegnato la cosa al compratore **senza averne incassato il prezzo**.

La traslazione del passaggio della proprietà comporta, secondo il disposto **dell'OIC 15**, che la **rilevazione del ricavo di vendita debba essere effettuato**, da parte del venditore, **al momento della consegna del bene, anche se il contratto si perfezionerà solo successivamente**.

Nella pratica contabile sarà, quindi, necessario **rilevare sin da subito il credito e il ricavo di vendita**; tuttavia, se i tempi di pagamento del bene sono eccessivamente lunghi è possibile venga **previsto un corrispettivo per la rateazione**; in tal caso, se l'interesse fosse implicito nel prezzo, ai fini contabili esso **dovrebbe essere scorporato e registrato secondo natura**.

Aspetti contabili

Si supponga la **vendita con riserva di proprietà di un macchinario** del costo di **100.000 euro più IVA**.

Il **venditore**, al momento della consegna del bene, emetterà fattura che **registrerà come segue**:

Crediti vs Clienti	a	Diversi	122.000
	a	Merci c/vendite	100.000
	a	Erario c/iva	<u>22.000</u>

Al momento dell'incasso delle **varie rate egli registrerà la seguente scrittura** (si supponga che le rate siano da 5.000 euro ciascuna).

Banca c/c	a	Crediti vs Clienti	5.000
-----------	---	--------------------	-------

Il **compratore registrerà, invece, la fattura di acquisto del macchinario** tra le immobilizzazioni:

Diversi	a	Debiti vs Fornitori	122.000
Macchinari			100.000
Erario c/iva			<u>22.000</u>

Successivamente il **compratore rileverà i singoli pagamenti effettuati**:

Debiti vs fornitori	a	Banca c/c	5.000
---------------------	---	-----------	-------

Avendo iscritto nel proprio attivo il bene acquistato con **riserva di proprietà** il compratore **potrà provvedere al suo ammortamento**.

Non è inusuale che, all'atto della compravendita, siano rilasciati dal compratore **effetti bancari**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Arriva il credito per gli investimenti in agricoltura e scompare quello per la ZES

di Luigi Scappini

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

L'attuale versione della **Legge di bilancio per il 2026**, che ha iniziato il suo percorso di approvazione, se da un lato **introduce** una **norma ad hoc** per gli **investimenti** nel settore dell'**agricoltura, pesca e acquacoltura**, dall'altro **elimina** il **credito** connesso alla c.d. **ZES unica in agricoltura**.

In **passato**, infatti, con l'[art. 1, commi 544–546, Legge, n. 207/2024](#) (Legge di bilancio per il 2025), il Legislatore aveva **esteso** il **contributo** di cui all'[art. 16-bis, D.L. n. 124/2023](#), nei confronti delle **imprese** attive nel **settore** della **produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale** e dalle microimprese, PMI attive nel settore della pesca e acquacoltura, per l'**acquisto** di **beni strumentali** destinati a **strutture produttive** esistenti o impiantate nella **ZES** per il **Mezzogiorno – ZES unica**.

L'attuale **Legge di bilancio per il 2026**, introduce un **credito di imposta specifico** per le imprese che operano nei settori della **produzione primaria di prodotti agricoli** e nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**.

Il credito, nella misura del **40%**, è riconosciuto per gli **investimenti**, nel **limite** di **1 milione di euro**, in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi negli elenchi di cui agli [Allegati A e B](#) annessi alla **Legge n. 232/2016**, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026**. Inoltre, **in deroga** a tale lasso temporale, sono ammessi all'agevolazione anche gli **investimenti** che vengono effettuati **nel più lungo termine** del **30 giugno 2027**, a **condizione** che, **entro il 31 dicembre 2026**, il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno** pari al **20%** del costo di acquisizione.

Il credito per molti aspetti riprende i **principi e criteri** di cui al precedente introdotto con il D.L. n. 178/2020.

Anche in questo caso è **ammesso** procedere all'investimento tramite un **leasing finanziario**, nel qual caso, ai fini della verifica del rispetto della **spesa massima** ammissibile al beneficio, viene previsto che il **costo**, cui fare riferimento, è quello **sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei

beni.

Parimenti, viene confermato il **meccanismo di recapture** in caso di cessione a terzi o **destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, nonché in caso di **mancato esercizio dell'opzione per il riscatto** nelle ipotesi di **beni acquisiti in locazione finanziaria**, entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di **completamento degli investimenti**.

Il credito **può cumularsi** con **altre agevolazioni** che abbiano a oggetto i **medesimi costi**, a condizione che tale cumulo **non** porti al **superamento** del **costo sostenuto**; tuttavia, è **espressamente** previsto che il credito **non** può essere applicato **agli investimenti** che **beneficiano** già del **credito di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate** (previsto sempre dalla Legge di bilancio per il 2026), nonché del **credito di imposta** di cui all'[art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020](#), esteso agli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**, ovvero **entro il 30 giugno 2026**, a condizione che, entro la **data del 31 dicembre 2025**, il relativo ordine **risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione, dall'[art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024](#).

Viene previsto che il credito può essere **utilizzato esclusivamente** in **compensazione**, nel rispetto del dettato di cui all'[art. 17, D.Lgs. n. 241/1997](#); inoltre, **non si rendono applicabili** le limitazioni di cui all'[art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007](#), all'[art. 34, Legge n. 388/2000](#), e all'[art. 31, D.L. n. 78/2010](#).

Non può tacersi del fatto che prevedere quale **unica modalità** di fruizione del credito di imposta per gli investimenti la **compensazione**, rappresenta una **forte limitazione** per un **settore**, quale quello agricolo, che, per effetto del sistema impositivo creato, porta **spesso** ad aversi un'**assenza** di **IVA a debito**, di **IMU** e una **residua IRPEF** da versare. Su tale ultima imposta, infatti, la bozza di **Legge di bilancio per il 2026** prevede la **proroga** dell'**esenzione parziale** per i **coltivatori diretti** e gli **IAP regolarmente iscritti alla previdenza agricola**, originariamente introdotta con l'[art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016](#).

A questo deve **aggiungersi** che, sempre l'attuale versione della Legge di bilancio per il 2026, prevede, con **decorrenza 1° luglio 2026**, la **sospensione** della possibilità di procedere a **compensazione** dei **contributi INPS con crediti d'imposta**.

In questo modo viene altresì **inibito** un possibile **utilizzo "alternativo" in compensazione** determinando, forse, una situazione di accumulo di credito come già verificatosi in passato, il **che non rappresenta**, insieme al limite di spesa individuato in complessivi 2.100.000 euro per l'anno 2026, un'**incentivazione agli investimenti verso un'agricoltura sempre più tecnologica e rispettosa dell'ambiente**.

Valorizzare la sostenibilità ambientale: il secondo bando "Made Green in Italy"

di Giovanna Greco

OneDay Master

Governance e sostenibilità

Scopri di più

Quali strumenti hanno le imprese italiane per valorizzare la sostenibilità dei propri prodotti?

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il **nuovo bando** denominato **"Secondo Bando per l'accesso al contributo**, in regime di *de minimis*, di progetti per la **valutazione dell'impronta ambientale** dei prodotti, ai fini dell'adesione allo **schema Made Green in Italy**".

Questo intervento si inserisce nel quadro dello **schema volontario "Made Green in Italy"**, istituito con il D.M. n. 56 del 21.3.2018 ("Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy»"). L'obiettivo è promuovere la **misurazione, la certificazione e la comunicazione delle prestazioni ambientali** dei prodotti «Made in Italy», offrendo alle imprese **strumenti concreti di valorizzazione ambientale e competitiva**.

Il bando costituisce un **importante strumento per le imprese italiane** che intendono valorizzare le proprie produzioni "Made in Italy" anche sotto il profilo ambientale. L'adesione allo schema Made Green in Italy, insieme alla **valutazione dell'impronta ambientale**, può rappresentare un elemento distintivo competitivo sui mercati, contribuendo a **rafforzare il posizionamento ambientale dell'azienda**.

Il bando mira a incentivare i **produttori italiani dei beni e servizi "Made in Italy"** a intraprendere un percorso di **calcolo dell'impronta ambientale dei propri prodotti**, ai fini dell'adesione allo **schema Made Green in Italy**.

In particolare, i **principali obiettivi** sono:

- **favorire l'adozione della metodologia PEF** (Product Environmental Footprint) per la valutazione del ciclo di vita del prodotto, in linea con le raccomandazioni europee;
- **migliorare la competitività ambientale dei prodotti italiani**, attribuendo loro una dichiarazione di impronta ambientale e, in caso di prestazioni adeguate, il logo "Made

Green in Italy”;

- **promuovere trasparenza e comunicazione ambientale**, incentivando imprese a rendicontare le proprie prestazioni lungo il **ciclo di vita dei prodotti**;
- **far emergere buone pratiche aziendali** e favorire la diffusione del paradigma della green production anche in PMI e filiere.

Possono accedere al contributo **le imprese che soddisfano i seguenti requisiti**:

- **produttori di beni o servizi classificabili come “Made in Italy”**, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013;
- le imprese devono fare riferimento a **prodotti per i quali è pubblicata** e risulta valida, alla data della domanda, una **Regola di Categoria di Prodotto (RCP)** dello schema Made Green in Italy;
- non essere soggetti che **negli ultimi 2 anni** sono stati **destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni** (salvo rinunce) o non abbiano restituito agevolazioni ricevute per cui sia stata disposta la restituzione;
- ogni soggetto può **presentare una sola istanza**, che può riguardare uno o più prodotti ammissibili.

Questo modello selettivo garantisce che, solo aziende con prodotti **già inquadrati nello schema volontario possano accedere al sostegno**, favorendo una reale progressione verso la **certificazione ambientale**.

I **progetti ammissibili** riguardano specificamente la **valutazione dell'impronta ambientale** dei prodotti, destinata all'adesione allo schema Made Green in Italy. Le **principali tipologie di spese** ammissibili sono:

- **attività di consulenza** per lo studio dell'impronta ambientale del prodotto (PEF);
- spese per la **verifica indipendente** da parte di **ente terzo accreditato**, richiesta dallo schema per il rilascio del logo;
- **acquisto di strumentazioni**, licenze software, accesso a banche dati e servizi specificamente funzionali all'attività di calcolo dell'impronta ambientale;
- eventuali **spese direttamente connesse al progetto**, secondo l'avviso di bando.

Non sono ammesse spese generali, imposte, atti notarili, costi legati al personale non direttamente riconducibili al progetto.

I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e realizzati secondo i termini indicati nel bando.

È importante considerare questo bando come porta d'ingresso verso un percorso più articolato: dall'analisi PEF, all'ottenimento del logo Made Green in Italy, **fino all'uso pubblico di tale qualificazione come strumento di marketing ambientale.**



La **dotazione finanziaria** complessiva del bando **ammonta a 114.000,00 euro per l'annualità 2026.**

Ogni proposta progettuale ammessa potrà beneficiare di un **contributo a fondo perduto**, in regime "*de minimis*", **fino a un massimo di 7.750,00 euro.**

La procedura è a sportello, **secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze**, fino a esaurimento delle risorse.

La misura consente alle imprese di sostenere i **primi costi relativi alla valutazione dell'impronta ambientale**, abbassando la barriera d'ingresso verso la **certificazione ambientale** dello schema Made Green in Italy.

Le **domande devono essere presentate esclusivamente via PEC** all'indirizzo indicato nel bando (programmicertificazione@pec.mase.gov.it) nel periodo che va **dalle ore 08:00 del 28 ottobre 2025 alle ore 20:00 del 28 novembre 2025.**

Nella mail PEC dovrà comparire **come oggetto: "Secondo Bando per l'accesso al contributo di progetti ai fini dell'adesione allo Schema 'Made Green in Italy'".**

La valutazione segue **la logica "a sportello"**: la domanda **è ammessa se completa e conforme**; l'erogazione **avverrà entro 60 giorni dalla richiesta di pagamento**, a condizione che il **progetto sia realizzato e la rendicontazione sia conforme.**

Per consulenti, esperti di finanza agevolata e imprese, è importante considerare **questo bando come porta d'ingresso verso un percorso più articolato**: dall'analisi PEF, all'ottenimento del logo Made Green in Italy, fino all'uso pubblico di tale qualificazione come **strumento di marketing ambientale.**

CRISI D'IMPRESA***La segnalazione della crisi: obblighi per sindaci e revisori***di **Stefano Pizzutelli**

Master di specializzazione

Le sfide del Revisore

Corso pratico di Revisione di 10 ore

[Scopri di più](#)**Doveri e criticità dell'obbligo ex art. 25-*octies* del Codice della Crisi**

Il **Correttivo-ter al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (D.Lgs. n. 136/2024) ha riformato fortemente la disciplina degli **obblighi di segnalazione** nel **caso di crisi**.

La nuova disciplina ha, innanzitutto, aggiunto **tra i soggetti obbligati**, oltre all'organo di controllo, **anche il revisore**, ciascuno nell'espletamento delle **proprie funzioni**. Pertanto, il Collegio Sindacale o il sindaco unico agiranno in esecuzione nell'ambito del dovere di vigilanza della Legge e dello statuto e di controllo dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e amministrativo-contabili, mentre il **revisore agirà in esecuzione dei suoi doveri di controllo contabile**.

Oggetto della segnalazione è **l'emersione dello stato di crisi o di insolvenza**; inteso, il primo, come lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici e far fronte alle obbligazioni nei **successivi 12 mesi** e il **secondo**, come **lo stato del debitore** che si manifesta con inadempimenti od **altri fatti esteriori** che dimostrino che il debitore **non è più in grado di soddisfare in maniera regolare le proprie obbligazioni**.

La segnalazione deve essere motivata.

L'obbligo di motivazione sussiste, innanzitutto, per **consentire alla società di poter conoscere l'ambito della segnalazione** e poter, quindi, compiutamente rispondere, e anche come **assunzione di responsabilità per il soggetto che esegue la segnalazione**, in ordine alla procedura che dalla segnalazione deve discendere. È, quindi, chiaro che devono essere **evitate segnalazioni non motivate** o eseguite al solo fine di autotutela, in ragione della **possibile limitazione di responsabilità** che consegue all'effettuazione della tempestiva segnalazione.

La segnalazione deve essere **eseguita con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta**

ricezione e, quindi, **tipicamente per PEC**, e deve contenere la **fissazione di un congruo termine**, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in **ordine alle iniziative intraprese**.

Nel termine (massimo) di **30 giorni l'organo amministrativo non deve certamente riuscire a risolvere la crisi** o addirittura trovare la via d'uscita dalla situazione d'insolvenza. La norma parla di obbligo di «*riferire in ordine alle iniziative intraprese*» e cioè al **percorso che gli amministratori intendono percorrere per superare lo stato di crisi o di insolvenza**, anche per il tramite dell'accesso a uno degli strumenti che l'ordinamento prevede per il recupero della **continuità aziendale** e il superamento delle **fasi di difficoltà**. È evidente che quel percorso potrebbe realizzarsi in un **tempo superiore ai 30 giorni**. Va rammentato come **un'eventuale inerzia degli amministratori** può comportare una reazione da **parte del segnalante**: la più rilevante reazione è chiaramente la possibilità per l'organo di controllo di fare **ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale**, ai sensi dell'[art. 37, comma 2, CCII](#).

La segnalazione deve essere tempestiva.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo** (obbligo che ricade sia sul sindaco che sul revisore) e la **vigilanza sull'andamento delle trattative** (obbligo che ricade, ragionevolmente, solo sull'organo di controllo) saranno valutate dal **giudice ai fini dell'attenuazione o dell'esclusione della responsabilità** prevista dall'[art. 2407, c.c.](#), per l'organo di controllo, e dall'[art. 15, D.Lgs. n. 39/2010](#), per il revisore.

La nuova disciplina fissa un termine per disciplinare la tempestività.

La **segnalazione è cioè tempestiva** nel caso in cui intervenga **entro 60 giorni** dalla conoscenza della situazione di crisi. La decorrenza del termine chiaramente inerisce la crisi, giacché la segnalazione dell'insolvenza senza preventiva segnalazione della crisi, non sarebbe ovviamente tempestiva.

È particolarmente importante che la norma abbia previsto che **la decorrenza avvenga dal momento della conoscenza della condizione di crisi** e non dalla sua conoscibilità, non potendo comunque escludere che, in ambito giudiziario **la questione della decorrenza della conoscenza sarà centrale nelle azioni di responsabilità**, quasi quanto **l'accertamento dell'eventuale dolo** nel comportamento di sindaci e revisori.

L'Ufficio del Massimario della Cassazione, nella relazione n. 10/2025, ha specificato come **la segnalazione si considera tempestiva** «*se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo*».

*organo. In altre parole, la data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente e quindi **non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà** per loro colpa (ad esempio, perché hanno omesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l'acquisizione della documentazione utile)».*

Questo intervento fa certamente comprendere come **la verifica degli adeguati assetti** e la conseguenziale disanima degli elementi che **possono far comprendere la situazione di crisi**, compresi i segnali di cui all'[art. 3, comma 4, CCII](#), debbano operare in un ambito fisiologico, **senza ritardi e senza negligenze**. Nel caso del Collegio Sindacale, l'eventuale inadeguatezza degli assetti deve essere, quindi, **rilevata il più presto possibile**, al fine di escludere che da tale inadeguatezza discenda l'**incapacità dell'azienda di individuare i segnali della crisi**, anche sotto il profilo dello **squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario**, nonché della incapacità dell'impresa di poter **sostenere i debiti e mantenere la continuità per i 12 mesi successivi**.

Posizione più complessa è quella del revisore, in quanto, non essendo organo della società, non partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee, e quindi può avere delle **difficoltà nella individuazione dell'emersione della condizione di crisi**.

Il Documento di ricerca n. 259 di Assirevi tenta di distinguere le **tempistiche della segnalazione tra il momento di rilascio della relazione di revisione** e le **verifiche periodiche** da eseguirsi nel corso dell'esercizio.

Nel primo caso, in ipotesi di incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di mantenere la continuità aziendale, **qualora il revisore debba rilasciare giudizio negativo**, per effetto dell'errata valutazione del principio di continuità o dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio, per la presenza di molteplici incertezze in ordine alla continuità o per il rifiuto da parte della direzione di eseguire la valutazione sulla continuità o di estenderla, **il revisore deve operare**, contestualmente al giudizio, **anche la segnalazione**. Ovvio che la problematica sarà **l'individuazione del giorno di conoscenza della condizione di crisi**, giacché il revisore opera ordinariamente *ex post* sui dati aziendali e **la constatazione della crisi solo al momento del rilascio della relazione potrebbe rivelarsi tardiva**.

Nel secondo caso, occorre innanzitutto constatare come il Principio di revisione SA Italia 250B, inerente le verifiche periodiche, **non prevede procedure concernenti la segnalazione** e come il revisore non sia destinatario, come invece è il collegio sindacale, delle **comunicazioni dei creditori pubblici qualificati inerenti il superamento delle soglie**, di cui all'[art. 25-novies, CCII](#), né delle **comunicazioni degli istituti finanziari** in merito a variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, di cui all'[art. 25-decies, CCII](#). Nel corso dell'esercizio, **il revisore acquisirà dati e documenti** principalmente concernenti i segnali di cui all'[art. 3, comma 4, CCII](#), che consentono al revisore di **poter operare la segnalazione** e, quindi, dovrebbe **implementare procedure per avere periodiche informazioni** in merito a tali segnali, in tempi abbastanza ravvicinati.



Di particolare importanza è **la continua comunicazione e informazione reciproca tra l'organo di controllo e il revisore**, qualora sussistano entrambi, in modo da poter operare concordemente in merito alle segnalazioni, e di porre a reciproca disposizione tutte le informazioni che **i 2 soggetti possono ottenere nell'espletamento delle rispettive funzioni**.